

## LA CORTE COSTITUZIONALE PROSEGUE IL SUO CAMMINO VERSO L’AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ

*Prime osservazioni attorno a [Corte cost., sent. 5 giugno 2015, n. 97, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo](#) e [Corte cost., sent. 15 giugno 2015, n. 109, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo](#)*

di Luca Carboni

1. Con la sentenza n. 97 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. **666, co. 3**, e **678, co. 1, c.p.p.**, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di fronte al Tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica. Con una decisione depositata pochi giorni dopo, la n. 109 del 2015, la Consulta ha poi affermato l’incostituzionalità degli artt. **666, co. 3**, **667, co. 4**, e **676 c.p.p.**, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica. Le due pronunce, sostanzialmente “gemelle”, seguono alla medesima camera di consiglio e sono state scritte dallo stesso giudice.

2. A sollevare la prima questione era stato il Tribunale di sorveglianza di Napoli, investito da una domanda di concessione della detenzione domiciliare presentata ai sensi dell’art. 656, co. 5, c.p.p., a seguito della quale il difensore dell’interessato aveva chiesto che il procedimento venisse celebrato con le forme dell’udienza pubblica. Il giudice *a quo*, tuttavia, rilevava come, in base al combinato disposto tra gli artt. 678, co. 1, 666, co. 3 e 127, co. 6, c.p.p., il dettato normativo sarebbe stato inequivoco nello stabilire che il procedimento avrebbe necessariamente dovuto svolgersi «senza la presenza del pubblico»<sup>1</sup>.

Il Tribunale riteneva quindi che le norme censurate sarebbero state in contrasto con l’art. **117, co. 1, Cost.**, e, in via interposta, con l’art. **6, par. 1, C.e.d.u.** nella parte in cui afferma il principio di **pubblicità** dei procedimenti giudiziari; inoltre, le stesse disposizioni avrebbero violato anche il principio del **giusto processo**, sancito dall’art.

---

<sup>1</sup> Sia su questa che sulla successiva ordinanza di rimessione, v. G. BIONDI, *Il diritto dell’interessato ad ottenere la celebrazione pubblica dell’udienza nei procedimenti di esecuzione*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 697 e ss.

**111 Cost.:** un processo che possa dirsi equo, infatti, dovrebbe prevedere la possibilità di procedere in forma pubblica, almeno nei casi in cui siano gli stessi interessati a richiederlo.

La Corte ha ritenuto la questione fondata.

I giudici costituzionali iniziano il loro percorso motivazionale richiamando le sentenze **93 del 2010<sup>2</sup>** e **135 del 2014<sup>3</sup>**, con le quali sono state dichiarate illegittime, rispettivamente, le norme regolative del **procedimento di prevenzione** e quelle riguardanti l'applicazione delle **misure di sicurezza**, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, le procedure stesse si svolgano con le forme dell'udienza pubblica (quanto ai gradi di **merito**; la medesima esigenza non è stata ravvisata in relazione al giudizio di cassazione, come chiarito dalla sentenza n. 80 del 2011<sup>4</sup>).

Considerazioni analoghe a quelle già sviluppate nelle citate sentenze valgono anche nel caso in esame, in quanto l'assoluta impossibilità di richiedere che il procedimento si svolga con la presenza del pubblico si rivela inconciliabile con la garanzia della pubblicità delle udienze, sancita dall'art. **6, par. 1, C.e.d.u.**; di conseguenza, tale assetto normativo si pone in contrasto anche con l'art. **117, co. 1, Cost.**, rispetto al quale la citata disposizione convenzionale assume valenza integrativa.

La Corte e.d.u., pronunciata sul tema in relazione ad alcuni procedimenti per i quali la legge italiana prevedeva o ancora prevede la trattazione esclusivamente in forma camerale (si fa riferimento a quello relativo all'applicazione delle misure di prevenzione e a quello inerente alla **riparazione per ingiusta detenzione**) ha già

---

<sup>2</sup> C. cost., sent. 12 marzo 2010, n. 93, in *Giur. cost.*, 2010, p. 1053, con note di A. GAITO - S. FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*; F. LICATA, *Il rito camerale di prevenzione di fronte ai diritti fondamentali*. La sentenza è commentata anche da P.V. MOLINARI, *L'assenza di pubblicità dell'udienza nel procedimento di prevenzione*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3818; M. NADDEO, *Un passo avanti verso il consolidamento garantistico del processo di prevenzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 832.

<sup>3</sup> C. cost., sent. 21 maggio 2014, n. 135, in questa *Rivista*, con nota di E. LORENZETTO, *Applicazione delle misure di sicurezza innanzi al giudice di sorveglianza: una declaratoria di incostituzionalità "convenzionale" imposta dal principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari*. V. anche R. ADORNO, *Pubblicità delle udienze penali e procedimento di sicurezza*, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2266; S. CIAMPI, *Alla ricerca di un procedimento camerale "giusto": l'udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, *Speciale Cedu e ordinamento interno*, p. 13; M.G. COPPETTA, *L'udienza "a porte chiuse" nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 4114.

<sup>4</sup> C. cost., [sent. 11 marzo 2011, n. 80, questa Rivista, con nota di G. LEO](#), ha infatti chiarito che, per il rispetto della garanzia convenzionale, è sufficiente che sia consentita la possibilità di procedere in udienza pubblica nei gradi di merito, mentre non è necessario che ciò avvenga anche di fronte la Cassazione. Ciò perché si deve guardare al giudizio nel suo complesso e, in ogni caso, il controllo del pubblico perde di significato quando si pongono solo questioni di diritto. Per un confronto tra la pronuncia del 2010 e quella del 2011, v. P. CORVI, *Il problema della pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerale alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 969. Il legislatore si è adeguato alle decisioni della Corte costituzionale con il d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ove ha previsto, agli artt. 7 e 10, che il procedimento di prevenzione, nei gradi di merito, si svolge a porte chiuse, salvo che l'interessato chieda di procedere con le forme dell'udienza pubblica.

affermato che regole generali e assolute di questo tipo si pongono in contrasto con la garanzia della pubblicità. I giudici di Strasburgo sono giunti a tale conclusione richiamando la propria costante giurisprudenza, secondo cui «la pubblicità delle procedure giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici, contribuendo così a realizzare lo scopo dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU: ossa l'equo processo».

Invero, l'art. 6 cit. non impedisce, in casi particolari, alle autorità giudiziarie di **derogare** al principio di pubblicità delle udienze (ad es., per il carattere altamente tecnico del contenzioso); tuttavia, l'udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata, deve essere strettamente imposta dalle circostanze **concrete** della causa. La Corte di Strasburgo, in materia di misure di prevenzione e di riparazione per ingiusta detenzione, ha però ricordato che – nonostante la tecnicità della materia e le esigenze di protezione della vita privata di terze persone – la «posta in gioco» e gli effetti che la procedura può produrre sulla sfera giuridica dell'interessato non consentono di giustificare una deroga generale e assoluta al principio di pubblicità delle udienze (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia; sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia).

Peraltro, la norma convenzionale, così come interpretata dalla Corte e.d.u., non solo non contrasta con le tutele offerte dalla nostra Costituzione, ma, anzi, si pone in sostanziale assonanza con le stesse.

Ciò in quanto, pur non essendo espressamente richiamato, il principio di pubblicità delle udienze assume comunque rango costituzionale. Si tratta infatti di una garanzia connaturata a qualunque ordinamento democratico, che, tuttavia, può cedere di fronte a obiettive e razionali esigenze giustificative.

Alla luce di quanto detto, la Corte costituzionale ritiene quindi che le conclusioni raggiunte con la sentenza n. 135 del 2014 in materia di misure di sicurezza debbano essere estese anche al procedimento di sorveglianza. La scelta sulla concessione di misure alternative, sulla liberazione condizionale, sul differimento di esecuzione delle pene, sulla loro sospensione, etc., **incidono** in modo particolarmente rilevante sulla **libertà personale** dell'interessato e lo fanno a seguito di un procedimento ulteriore e distinto rispetto a quello di cognizione, nel corso del quale vengono svolti accertamenti fattuali sulla condotta del condannato e sulla sua pericolosità sociale.

Escluso che ci si trovi di fronte a un procedimento di carattere esclusivamente tecnico, la «posta in gioco» appare talmente elevata da doversi escludere che il controllo del pubblico non sia necessario: di conseguenza, ai fini del rispetto dell'art. 6 C.e.d.u., occorre che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la **possibilità** di richiedere che questo si svolga in **forma pubblica**.

Come anticipato, la Corte conclude quindi il suo ragionamento affermando l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, co. 3, e 678, co. 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di fronte al tribunale di sorveglianza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

3. La seconda questione di legittimità era stata sollevata dalla Corte di cassazione, a seguito di una vicenda processuale piuttosto complessa, in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto la confisca di una statua di rilevantissimo valore storico e artistico nei confronti di un soggetto che era rimasto estraneo al procedimento di cognizione. Il proprietario del bene, in sede di opposizione, *ex art. 667, co. 4, c.p.p.*, aveva chiesto, più volte, che il procedimento si svolgesse in forma pubblica: tale istanza era stata però rigettata. La parte aveva quindi proposto ricorso di fronte ai giudici di legittimità, lamentando, in via preliminare, l'illegittimità della procedura di esecuzione per violazione dell'art 6, par. 1, C.e.d.u., visto il mancato accoglimento della domanda di procedere in presenza del pubblico.

La Corte di cassazione, condividendo la doglianza difensiva, dubitava quindi della legittimità degli artt. **666, co. 3, 667, co. 4, e 676 c.p.p.**, in quanto – per ragioni sostanzialmente identiche a quelle già viste sopra – gli stessi avrebbero violato gli artt. **117, co. 1, e 111 Cost.**

I giudici costituzionali hanno ritenuto fondata anche la presente questione, seguendo un percorso motivazionale del tutto analogo a quello della sentenza n. 97 del 2015, che viene espressamente richiamata; non si ripeterà, dunque, quanto già detto, ma ci si soffermerà unicamente sugli aspetti peculiari di questa seconda decisione.

La Corte costituzionale, preliminarmente, puntualizza che la questione sollevata deve intendersi come relativa **non a tutti i procedimenti** che si svolgono di fronte al **giudice dell'esecuzione**, ma unicamente all'ipotesi di applicazione della **confisca in executivis**. Proprio in relazione alla misura ablativa in questione, la difesa dello Stato aveva rilevato che questa era stata disposta ai sensi dell'art. 174 d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e che dunque, in questo caso particolare, la confisca non avrebbe avuto funzione sanzionatoria, bensì semplicemente recuperatoria di un bene appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato. A tale osservazione, però, la Consulta risponde che si tratta comunque di una **misura distinta e ulteriore** rispetto a quella adottata in sede di cognizione, che incide su un **diritto fondamentale**, qual è quello di proprietà, tutelato dall'art. 1 Primo Protocollo della C.e.d.u. Inoltre, per essere adottata – anche in sede esecutiva – la confisca richiede degli **accertamenti di fatto**, sia in relazione al nesso tra reato e *res*, sia per quanto riguarda le condizioni che consentono di disporla nei confronti dei terzi. Anzi, la pubblicità in questa fase deve essere garantita proprio perché il provvedimento in questione potrebbe colpire soggetti che sono rimasti estranei alla fase di cognizione. Inoltre, la Corte rileva come dato significativo il fatto che la prima pronuncia dei giudici di Strasburgo con cui è stata affermata l'incompatibilità del procedimento camerale previsto dalla legge italiana con la C.e.d.u. abbia avuto ad oggetto proprio un procedimento finalizzato alla confisca, pur come misura di prevenzione<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Si fa riferimento a C. eur. dir. uomo, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1627, con osservazioni di E. SELVAGGI e nota di N. PLASTINA, *Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione nell'ordinamento italiano: la Corte europea ne assolve l'equità, ma ne censura (parzialmente) la*

Per tali ragioni, le norme censurate vengono quindi dichiarate illegittime, nei limiti di cui si è detto.

4. Con le pronunce in commento, la Corte costituzionale ha dato piena **continuità** alle due sentenze n. 93 del 2010 e n. 135 del 2014, rispetto alle quali sembra mutare solo l'oggetto della questione, mentre le argomentazioni e il percorso motivazionale appaiono, almeno a prima vista, sostanzialmente sovrapponibili.

Rispetto alla decisione del 2010, vale però la pena di sottolineare che la stessa aveva utilizzato come parametro costituzionale unicamente l'art. 117, ritenendo assorbita la questione relativa al contrasto con l'art. 111; inoltre, la stessa aveva avuto cura di evidenziare che restava comunque fermo il potere del giudice di disporre che si procedesse a porte chiuse, ai sensi dell'art 472 c.p.p., qualora fossero emerse esigenze **concrete** che inducessero in tal senso.

La pronuncia del 2014, invece, da un lato, aveva fatto riferimento anche all'art. 111 Cost., e, da un altro, non aveva ribadito in modo esplicito il potere del giudice di procedere comunque a porte chiuse nei casi di cui all'art. 472 c.p.p. (tuttavia, secondo la dottrina, tale passaggio della sentenza del 2010 dovrebbe considerarsi, almeno implicitamente, richiamato anche da quella del 2014<sup>6</sup>).

Soprattutto, però, la decisione del 2014 era molto meno scontata di quella del 2010: infatti, mentre in materia di misure di prevenzione l'Italia aveva subito delle specifiche condanne per violazione del principio di pubblicità così come stabilito dall'art. 6, par. 1, C.e.d.u., lo stesso non era avvenuto in materia di misure di sicurezza<sup>7</sup>. La sentenza n. 135 del 2014, dunque, **non si era basata su un puntuale pronunciamento dei giudici di Strasburgo**, quanto piuttosto su una sorta di parallelismo tra i due diversi tipi di procedimenti: in entrambi, infatti, si svolgono degli accertamenti di merito, in grado di incidere, in modo rilevante, su diritti fondamentali.

Proprio in considerazione di quanto appena detto, le due recentissime sentenze della Corte costituzionale, a ben vedere, somigliano molto di più al precedente del 2014 che non a quello del 2010.

5. È evidente, in tutte queste decisioni, l'impegno della Consulta nell'affermazione del principio di pubblicità delle udienze, così come sancito dall'art. 6,

---

*mancanza di pubblicità*. Su tale decisione, v. anche A. MACCHIA - P. GAETA, *Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione e regime di pubblicità*, *ivi*, 2008, p. 2657.

<sup>6</sup> Così M.G. COPPETTA, *L'udienza "a porte chiuse" nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, *cit.*, p. 4120.

<sup>7</sup> Lo rilevano, ad es., S. CIAMPI, *Alla ricerca di un procedimento camerale "giusto": l'udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità*, *cit.*, p. 21; M.G. COPPETTA, *L'udienza "a porte chiuse" nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, *cit.*, p. 4121; G. BIONDI, *Il diritto dell'interessato ad ottenere la celebrazione pubblica dell'udienza nei procedimenti di esecuzione*, *cit.*, p. 696.

par. 1, C.e.d.u.: «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) pubblicamente (...) ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia»<sup>8</sup>. La norma costituisce una tutela contro decisioni illegali o comunque parziali e funge anche da incentivo affinché i magistrati svolgano le loro funzioni correttamente e coscienziosamente. Inoltre, il suo scopo è non solo quello di difendere l'accusato da una **giustizia segreta**, ma anche di garantire la **trasparenza** dell'operato dell'amministrazione giudiziaria, in modo da preservare, se non aumentare, la **fiducia** nei giudici. Insomma, in questa parte l'art. 6 cit. si rivolge sia al singolo, sia all'intera collettività<sup>9</sup>.

Così riassunte le importanti funzioni di tale principio/garanzia, si deve apprezzare il percorso intrapreso dalla Corte costituzionale, volto a estenderne la portata anche di fronte ai giudici di **sorveglianza** e di **esecuzione**. Tuttavia, non si può non notare come i giudici abbiano **omesso** di affrontare quella che avrebbe dovuto essere una **questione preliminare**, e cioè quella relativa all'**applicabilità** o meno dell'art. 6 C.e.d.u. anche ai procedimenti in questione. La Corte, evidentemente, lo dà per scontato (in quanto anche in questi casi si svolgono giudizi di merito, in grado di incidere su diritti primari dell'individuo); ma, così facendo, non tiene conto del fatto che in alcune pronunce della giurisprudenza europea, pur risalenti nel tempo, ciò era invece stato espressamente escluso<sup>10</sup>. La norma, infatti, si ritiene applicabile solo a quei procedimenti che hanno ad oggetto la "fondatezza di un'accusa", e non è estensibile a quelli di esecuzione di una sentenza definitiva di condanna; con la precisazione, però, che l'art. 6 cit. torna a rilevare nel caso di procedure di fissazione della misura di una condanna già inflitta<sup>11</sup>. Non sfuggerà peraltro che tale ultima distinzione può essere in

---

<sup>8</sup> Su tale norma, R. CHENAL, *sub* art. 6, in S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, p. 208.

Il diritto individuale alla pubblica trattazione delle udienze trova riconoscimento anche all'art. 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché all'art. 47, par. 2, della Carta di Nizza.

<sup>9</sup> Riferimenti su scopo e funzioni della pubblicità del processo in ottica europea sono forniti da A. BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in R.E. KOSTORIS (a cura di), *Manuale di Procedura penale europea*, Milano, 2014, pp. 94 e ss.; G. UBERTIS, *Principi di Procedura penale europea*, Seconda ed., Milano, 2009, pp. 39 e ss.

<sup>10</sup> Si vedano le pronunce C. eur. dir. uomo, 5 dicembre 2002, Grava c. Italia; Commissione europea, 22 febbraio 1995, A.B. c. Svizzera; Commissione europea, 7 maggio 1990, Aldrian c. Austria, tutte consultabili in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)

<sup>11</sup> Su questo complesso argomento, anche per ulteriori riferimenti dottrinari e giurisprudenziali, v. G. BIONDI, *Il diritto dell'interessato ad ottenere la celebrazione pubblica dell'udienza nei procedimenti di esecuzione*, cit., p. 701; M. LO GIUDICE, *La censura della Corte europea al procedimento camerale "a porte chiuse" in materia di equa riparazione per ingiusta detenzione*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3139; A. TAMIETTI, *La nozione di «accusa in materia penale» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: riflessioni in margine alla decisione Montera c. Italia, ivi*, 2003, p. 1409.

concreto tutt'altro che agevole<sup>12</sup>. Proprio alla luce di ciò, sarebbe stato opportuno, in via preliminare, spiegare per quali ragioni la garanzia convenzionale avrebbe dovuto applicarsi anche ai procedimenti di sorveglianza e di esecuzione; non aver svolto tale operazione, invece, significa aver corso il rischio di utilizzare dei parametri – quali quelli degli artt. 117, co. 1, Cost. e 6, par. 1, C.e.d.u. – in realtà non pertinenti<sup>13</sup>.

Per quanto riguarda, più nello specifico, la questione affrontata dalla prima pronuncia in commento, si ritiene che, con le dovute argomentazioni, sarebbe stato possibile affermare l'applicabilità dell'art. 6 C.e.d.u. anche di fronte alla magistratura di sorveglianza. Questa, infatti, ha l'importante ruolo di controllo e di esecuzione della pena, in ordine alla sua funzione rieducativa: i suoi compiti, dunque, non sono quelli di meccanica esecuzione di un comando oramai divenuto immodificabile, ma si spingono fino a ricomprendere decisioni in grado di incidere in modo rilevante sia sulla quantità sia sulla qualità della pena da espiare<sup>14</sup>.

Tuttavia, rispetto a un problema così complesso e, per certi aspetti, ambiguo, qual è quello relativo all'esatta distinzione tra procedimenti che costituiscono una mera esecuzione della condanna e quelli che, invece, incidono in modo sostanziale sulla portata della stessa, si potrebbero sostenere anche soluzioni diverse: ed è proprio per questo che la Corte costituzionale avrebbe dovuto prendere una posizione sul punto<sup>15</sup>.

La seconda sentenza, invece, non presenta le stesse criticità, in quanto, rispetto a un procedimento a seguito del quale è possibile disporre la confisca, qualificata costantemente come pena dalla giurisprudenza europea<sup>16</sup>, l'applicabilità dell'art. 6 cit. non pare possa essere messa seriamente in discussione (del resto, la Corte, in motivazione, ricorda che la prima condanna inflitta dai giudici di Strasburgo all'Italia in relazione alla mancanza di pubblicità nei procedimenti camerali ha avuto quale oggetto proprio un procedimento finalizzato alla confisca, anche se di prevenzione).

Il tema della confisca, però, è solo uno tra i molteplici che possono essere trattati in sede esecutiva: bene ha fatto dunque la Corte a chiarire sin da subito l'oggetto della questione che le era stata posta, e a non estendere le soluzioni raggiunte a tutti i procedimenti che si svolgono di fronte al giudice dell'esecuzione. Infatti, per le ragioni

---

<sup>12</sup> Lo riconoscono gli stessi giudici di Strasburgo nella decisione C. eur. dir. uomo, 21 ottobre 2013, *Del Rio Prada c. Spagna*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 683, con nota di E. PROFITI, *La sentenza "Del Rio Prada" e il principio di legalità convenzionale: la rilevanza dell'overruling giurisprudenziale sfavorevole in materia di benefici penitenziari*.

<sup>13</sup> Come aveva rilevato già G. BIONDI, *Il diritto dell'interessato ad ottenere la celebrazione pubblica dell'udienza nei procedimenti di esecuzione*, cit., p. 708.

<sup>14</sup> Si vedano le ampie riflessioni svolte da P. PITTARO, *Processo equo e procedimento di esecuzione penale*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1993, pp. 28 e ss. L'Autore, peraltro, esclude la possibilità di applicare, almeno in via diretta, l'art. 6 C.e.d.u. alle fasi processuali successive a quella di cognizione.

<sup>15</sup> Cfr. G. BIONDI, *Il diritto dell'interessato ad ottenere la celebrazione pubblica dell'udienza nei procedimenti di esecuzione*, cit., p. 708.

<sup>16</sup> Fondamentali, in questo senso, C. eur. dir. uomo, 5 luglio 2001, *Phillips c. Regno Unito*, e C. eur. dir. uomo, 9 febbraio 1995, *Welch c. Regno Unito*, in *www.echr.coe.int*. Più di recente, C. eur. dir. uomo, 29 ottobre 2013, *Varvara c. Italia*, in questa *Rivista*, con nota di [F. MAZZACUVA, La confisca disposta senza condanna viola l'art. 7 Cedu](#); C. eur. dir. uomo, 20 gennaio 2009, *Sud Fondi c. Italia*, in *Cass. pen.*, p. 3180, con nota di A. BALSAMO e C. PARASPORO, *La Corte europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi aperti*.

che si sono dette, una decisione che fosse andata in quest'ultima direzione sarebbe probabilmente stata contraria alla giurisprudenza europea relativa all'ambito di applicazione dell'art. 6 C.e.d.u.

6. Guardando poi al principio di pubblicità dal punto di vista del diritto interno, i giudici costituzionali, nelle decisioni in commento, sottolineano che questo – pur in assenza di un esplicito richiamo<sup>17</sup> – ha rilevanza di rango costituzionale. Se in passato lo si ricavava unicamente dall'art. 101, co. 1, Cost., secondo cui «La giustizia è amministrata in nome del popolo»<sup>18</sup>, oggi si deve valorizzare la nozione di “giusto processo”, ex art. 111, co.1, Cost., interpretandola proprio alla luce di quanto stabilito dall'art. 6 C.e.d.u. e di tutte le garanzie in esso contenute<sup>19</sup>.

Comunque, si deve ricordare che, anche in pronunce piuttosto risalenti nel tempo, la Corte costituzionale aveva già chiarito come la pubblicità avesse una funzione di «garanzia di giustizia»<sup>20</sup>, «coessenziale ai principi ai quali in un ordinamento democratico fondato sulla volontà popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento»<sup>21</sup>.

7. Rilevato che quindi forse sarebbe stato possibile pervenire alle stesse conclusioni cui sono giunte le decisioni in commento facendo riferimento unicamente, come parametri, agli artt. 101 e 111 Cost.<sup>22</sup>, si deve comunque sottolineare la bontà dei risultati raggiunti dalle sentenze in esame. Vista la rilevanza delle decisioni che possono essere adottate nel procedimento di **sorveglianza**, che potrebbero intervenire anche **molto tempo dopo** il processo di cognizione, è giusto che all'interessato venga

---

<sup>17</sup> E' interessante ricordare che «Nell'iter formativo della Costituzione repubblicana, il principio di pubblicità delle udienze venne esplicitamente enunciato nell'art. 101 del progetto presentato all'Assemblea costituente del 31 gennaio 1947 (secondo comma: “le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti”), ma successivamente l'espressa enunciazione del canone fu abbandonata perché considerate superflue: si ritenne, infatti, che la “pubblicità delle udienze fosse implicitamente prescritta dal sistema costituzionale quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto, come recita l'art. 101, in nome del popolo”» (M. GIALUZ, *sub art. 111*, in S. BARTOLE - R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, p. 963). La Costituzione ha mantenuto il silenzio sulla pubblicità delle udienze anche a seguito della riforma dell'art. 111, con una scelta che, da alcuni, è stata considerata poco saggia (v. M.G. COPPETTA, *L'udienza “a porte chiuse” nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, cit., p. 4125).

<sup>18</sup> Cenni e riferimenti giurisprudenziali sono forniti da F. BIONDI, *sub art. 101*, in S. BARTOLE - R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, cit., p. 915.

<sup>19</sup> Si veda M. GIALUZ, *sub art. 111*, cit., pp. 962 e ss., il quale spiega come, interpretando la nozione di “giusto processo” alla luce dell'art. 6 C.e.d.u., sia possibile valorizzare proprio la garanzia della pubblicità del procedimento, da intendersi come cardine del *fair trial*.

<sup>20</sup> C. cost., sent. 14 aprile 1965, n. 25, in *Giur. cost.*, 1965, p. 247.

<sup>21</sup> C. cost., sent. 2 febbraio 1971, n. 12, in *Giur. cost.*, 1971, p. 103.

<sup>22</sup> In questo senso, G. BIONDI, *Il diritto dell'interessato ad ottenere la celebrazione pubblica dell'udienza nei procedimenti di esecuzione*, cit., pp. 708-709.

consentito di chiedere che l'udienza si svolga con la presenza del pubblico; così come, allo stesso modo, appare corretto concedere la medesima possibilità a chi venga colpito da una **confisca** solo in fase **esecutiva**, specie qualora si tratti di soggetti **terzi**, che non hanno partecipato al procedimento di cognizione.

A questo punto, però, si pongono due interrogativi: il primo è se, in questo quadro, non sarebbe allora preferibile applicare la pubblicità come regola generale, anziché relegarla, per questi procedimenti, alle ipotesi in cui venga espressamente richiesta; il secondo, poi, è se, a seguito delle sentenze della Corte, il Tribunale di sorveglianza e il giudice dell'esecuzione abbiano comunque la possibilità di rigettare la domanda.

8. In relazione al primo quesito si deve ricordare che, come è stato acutamente rilevato, qualunque **approccio massimalista** – in un senso o nell'altro – rispetto al tema della pubblicità delle udienze è da **evitare**<sup>23</sup>. Il rito camerale, infatti, se utilizzato correttamente, in un'ottica di ragionevole durata, consente una maggiore fluidità e rapidità<sup>24</sup>; inoltre, il procedimento a porte chiuse ha il pregio di tutelare la **riservatezza** dei soggetti coinvolti<sup>25</sup>. Proprio tale ultimo aspetto assume particolare significato di fronte al Tribunale di sorveglianza, dove l'indagine si concentra in misura rilevante – come ben evidenziato dalla Corte costituzionale nella prima pronuncia in commento – sulla condotta, sulla personalità e sulla pericolosità del soggetto. L'assetto creatosi dopo la sentenza n. 97 del 2015 appare dunque, in quest'ambito, quello preferibile: procedimento a porte chiuse come regola generale, con la possibilità, però, di ottenere l'udienza pubblica.

In relazione al procedimento di applicazione della confisca in sede di esecuzione, si ritiene che lo stesso ragionamento non sia riproducibile; tuttavia, l'introduzione della facoltà di chiedere che si proceda in udienza pubblica sembra, in questa peculiare fase procedimentale, una garanzia sufficiente per rispettare il canone del giusto processo.

Per quanto riguarda la seconda questione sopra prospettata, poi, sembra opportuno ritenere che il giudice possa comunque negare che si proceda a "porte aperte" nei casi di cui all'art. 472 c.p.p. Al fine di confortare tale interpretazione si

---

<sup>23</sup> Si vedano le argomentazioni sviluppate da S. CIAMPI, *Alla ricerca di un procedimento camerale "giusto": l'udienza pubblica tra esigenze di garanzia e obiettivi di funzionalità*, cit., p. 24.

<sup>24</sup> Lo rileva, ad es., P. CORVI, *Il problema della pubblicità nel procedimento di prevenzione e nei riti camerale alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali*, cit., p. 1007; *contra*, però, M.G. COPPETTA, *L'udienza "a porte chiuse" nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, cit., p. 4120, che esprime dubbi sull'incidenza della presenza o meno del pubblico sui tempi del procedimento, rilevando, peraltro, come ragioni di economia processuale non possano prevalere sulla tutela delle garanzie fondamentali.

<sup>25</sup> Il tema era stato espressamente affrontato da C. cost., sent. 21 maggio 2014, n. 135, cit. In quella sede, i giudici hanno chiarito che, fornendo all'interessato la possibilità di chiedere che si proceda con la presenza del pubblico, si lascia che sia lo stesso a valutare o meno tale opportunità, dovendosi quindi ritenere impugnato il suo diritto alla riservatezza.

potrebbe valorizzare il passaggio, comune ad entrambe le sentenze, in cui la Corte costituzionale ricorda che, come affermato anche dai giudici di Strasburgo, la regola della pubblicità non ha valore assoluto, potendo essere derogata in base alle circostanze **concrete** della causa<sup>26</sup>. Del resto, lo stesso art. 6 C.e.d.u. prevede una serie di eccezioni, riconducibili a tre categorie: valori che trascendono gli interessi individuali e si riferiscono alla collettività, come la sicurezza e l'ordine pubblico; specifici interessi di minori e parti privati; esigenze concrete che possono pregiudicare gli interessi della giustizia<sup>27</sup>. I casi previsti dall'art. 472 c.p.p., dunque, appaiono suscettibili di essere interpretati in modo assolutamente coerente alla norma convenzionale: entrambe le disposizioni, infatti, prevedono delle deroghe al principio di pubblicità al fine di contemperare, nel modo migliore possibile, quelli che possono essere gli interessi in gioco.

9. Un'ultima osservazione. Sia le pronunce in commento che la sentenza del 2014 hanno fatto ampio riferimento, nel corso della motivazione, alla decisione Lorenzetti c. Italia<sup>28</sup>, con la quale i giudici di Strasburgo hanno affermato il contrasto del procedimento per ingiusta detenzione con l'art. 6 C.e.d.u., nella parte in cui non consente che, almeno su richiesta della parte, si possa procedere con la presenza del pubblico. L'ossequio prestato dalla Consulta a tale pronuncia fa ritenere che, non appena la questione sarà proposta in modo ammissibile, verrà dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 315, co. 3, e 646, co. 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 111 e 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, C.e.d.u. (in questo caso indiscutibilmente applicabile, vista proprio la decisione della Corte europea), nella parte in cui non consentono che, su istanza dell'interessato, il procedimento per la riparazione si svolga in udienza pubblica<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> La stessa operazione ermeneutica era sostanzialmente già stata svolta dalla dottrina in relazione alla sentenza del 2014: v., in particolare, M.G. COPPETTA, *L'udienza "a porte chiuse" nei procedimenti di merito per l'applicazione delle misure di sicurezza: ancora un rito camerale incompatibile con il giusto processo*, cit., p. 4120. D'altra parte, affermare il contrario significherebbe dire che la Corte costituzionale avrebbe delineato, con operazione a lei preclusa, un modello di udienza del tutto nuovo, come rilevato da A. GAITO - S. FÜRFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, cit., p. 1074.

<sup>27</sup> Per tale tripartizione delle deroghe previste dall'art. 6, si veda A. Balsamo, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, cit., p. 95.

<sup>28</sup> C. eur. dir. uomo, 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, in *Cass. pen.*, p. 3132, con nota di M. LO GIUDICE, *La censura della Corte europea al procedimento camerale "a porte chiuse" in materia di equa riparazione per ingiusta detenzione*, cit.

<sup>29</sup> La questione era già stata sollevata da Cass., Sez. Un., ord. 18 ottobre 2012, n. 41694 (in questa *Rivista*, con nota di [G. ROMEO, Alla Corte costituzionale la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione](#)), ma C. cost., sent. 18 luglio 2013, n. 214 (*ivi*, con nota di [LEO, Una questione inammissibile in tema di pubblicità delle udienze nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Ancora a proposito degli effetti delle sentenze della Corte edu nell'ordinamento interno](#)) l'aveva dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l'interessato, nel corso del procedimento, non aveva mai chiesto la presenza del pubblico alle udienze.

Potrebbe dunque essere questo il prossimo passo della Corte costituzionale per proseguire nel proprio cammino verso una sempre più piena affermazione del principio di pubblicità.

---

Su tale interessante vicenda processuale, v. anche [G. LEO, Le Sezioni Unite “chiudono” l’interlocuzione con la Consulta a proposito degli effetti generali della sentenza “Lorenzetti” della Corte edu in materia di pubblicità delle udienze, ivi](#); G. ROMEO, *Alle Sezioni unite la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, ivi*.